

consentire nella discussione del disegno di legge. Ecco perchè prego l'onorevole Mazzini di ritirare la sua proposta e di riservare le sue osservazioni a quando verranno in discussione gli articoli a cui egli si riferisce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, *relatore*. Data l'ora e per non ritardare la discussione degli articoli, nella quale il dibattito sollevato dall'onorevole Mazzini ha il suo preciso riferimento, mi limiterò a rilevare una considerazione d'ordine generale.

L'attuale progetto di legge non è una modifica sostanziale del vigente ordinamento delle imposte dirette, bensì tende a risolvere sulla base dell'equità le questioni riflettentisiam il conferimento dell'esattoria per il nuovo decennio e gli attuali titolari, come i rapporti fra esattori e loro impiegati, chè pur rimanendo un servizio appaltato a privati riveste un così preminente interesse pubblico da legittimare tale intervento.

Come l'onorevole Soleri ha illustrato, il progetto di legge ha avuto nella sua genesi, come pure nelle deliberazioni della Commissione di finanza e tesoro, un carattere di compromesso e di equilibrio fra i vari interessi in giuoco (contribuenti, comune, Stato, esattori, esattoriali) che è necessario mantenere se non si vuol ferire le basi stesse del disegno di legge.

La Commissione pertanto formula alla Camera questa precisa raccomandazione, che discutendosi gli articoli di questa legge essenzialmente tecnica non venga alterato questo equilibrio per cui un articolo è interdipendente da altri.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzini, insiste nella sua proposta?

MAZZINI. Dopo le dichiarazioni del ministro, il quale rimanda alla discussione degli articoli le mie osservazioni, non insisto nella mia proposta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Soleri. Ne ha facoltà.

SOLERI. Per la chiarezza della discussione, desidererei sapere se esamineremo gli articoli nel testo del Governo o in quello della Commissione.

PRESIDENTE. Per l'articolo primo, intanto, non vi è che un testo solo, quello del

Ministero, non modificato dalla Commissione.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io ritengo che sia opportuno che si stabilisca articolo per articolo se si deve discutere sul testo del Governo o su quello della Commissione.

SOLERI. In questo caso però i deputati non sono nella possibilità di presentare prima degli emendamenti.

MATTEOTTI. La consuetudine è che si discuta sul testo della Commissione.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Non ho nessuna difficoltà a che si discuta sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli nel testo della Commissione:

Art. 1.

« Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli: »

(*È approvato*).

Art. 2.

« I comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

« I consorzi volontari, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono costituiti dal prefetto.

« Su proposta dell'intendente di finanza, sentiti i Consigli comunali e la deputazione provinciale possono per decreto prefettizio riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale. Contro il decreto del prefetto è dato ricorso anche per il merito alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

« I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popoloso tra gli associati ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale, è per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denun-